

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 22/05/2014

COMUNE DI PONTINIA

(Provincia di Latina)

IL SEGRETARIO GENERALE
A. DANIELE

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Ai fini del presente atto, per "Codice dei contratti" si intende il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", – con l'art. 125 e alle disposizioni contenute:

- per i lavori in economia, dagli artt. 173 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per i servizi e forniture in economia, dagli artt. 329 e ss del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto del regolamento e Norme introduttive

Art. 2 Interventi in economia – Limiti di valore

Art. 3 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

Art. 4 Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

TITOLO II – SISTEMA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 5 Modalità di affidamento dei lavori in cottimo fiduciario

Art. 6 Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in cottimo fiduciario

TITOLO III – PROCEDIMENTO – GARA – AGGIUDICAZIONE –

FASE CONTRATTUALE

Art. 7 Interventi eseguiti mediante cottimo fiduciario

Art. 8 Scelta del contraente

Art. 9 Cottimo fiduciario di lavori

TITOLO IV – NORME DI ESECUZIONE

Art. 10 Responsabile del servizio

Art. 11 Lavori d'urgenza e di somma urgenza

Art. 12 Garanzie

Art. 13 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo dei lavori

Art. 14 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 15 Servizi tecnici

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norme del presente regolamento

Art. 17 Inadempimenti

Art. 18 Notifiche e comunicazioni

Art. 19 Adeguamenti normativi

Art. 20 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Pontinia (LT) in conformità ai seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Pontinia (LT);
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato anche "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi e le forniture del DPR n. 207/2010 (di seguito denominato anche "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Interventi in economia

Limiti di valore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Codice, l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

a. per i lavori - € 200.000,00 I.V.A. esclusa:

a1. L'esecuzione dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, è ammessa, ai sensi dell'art. 125, commi 5 e 8, del Codice dei contratti, per importi pari o inferiori ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 125, comma 6, del Codice dei contratti. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00, I.V.A. esclusa.

a2. I costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti i lavori in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma a1.;

a3. Agli effetti di cui al precedente comma a1., è vietato suddividere artificialmente qualsiasi lavoro, che possa considerarsi unitario, in più lavori, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti);

a4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'esecuzione di lavori in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta, previamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

b. per le forniture - € 207.000,00 I.V.A. esclusa:

b1. La procedura per l'acquisizione di beni in economia è ammessa, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall'art. 28 del Codice dei contratti (attualmente pari ad € 207.000,00, I.V.A. esclusa) e ciò in considerazione di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 che ha modificato la Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

b2. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti) inerenti le forniture di beni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma b1.

b3. Agli effetti di cui al precedente comma b1., è vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura di beni, che possa considerarsi unitaria, in più forniture, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti);

a4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta, previamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

c. per i servizi - € 207.000,00 I.V.A. esclusa:

c1. La procedura per l'acquisizione di servizi in economia è ammessa, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall'art. 28 del Codice di contratti (attualmente pari ad € 207.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi) e ciò in considerazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) N. 1251/2011 che ha modificato le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Regolamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

c2. Eventuali costi relativi alla sicurezza (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, del Codice dei contratti e dell'art. 279, comma 1, lett. b) e c), del regolamento attuativo del codice) inerenti i servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma c1.

c3. Agli effetti di cui al precedente comma c1, è vietato suddividere artificialmente qualsiasi servizio, che possa considerarsi unitario, in più servizi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia (art. 125, comma 13, del Codice dei contratti).

c4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto di servizi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.

Art. 3

Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:

— in amministrazione diretta;

— per cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

Art. 4

Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

4.1. Lavori

In linea con quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, il quale prevede che "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori".

Ciò posto, di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- b. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f. manutenzione delle opere relative alla viabilità;
- g. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni comunali demaniali in uso al Comune o presi in locazione, nonché degli edifici scolastici e di altri beni di proprietà comunale;
- h. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- i. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
- k. lavori d'urgenza (art. 175 D.P.R. 207/2010) e somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010).

4.2. Forniture e servizi

In linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 10 e comma 11 del Codice, il Comune può procedere all'acquisizione di beni e servizi in economia nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale".

Di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall'art. 125 del Codice, le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia:

- a. fornitura di materiale di edilizia, fornitura di materiale di ferramenta, fornitura di materiale di idraulica; servizio di manutenzione e fornitura di materiale e beni in ferro, alluminio e vetro (finestre, porte, ecc.), fornitura di materiale elettrico (cavi, lampade, interruttori, ecc.);
- b. servizio di potatura alberi e siepi; fornitura di piante, siepi e fiori;
- c. servizi di manutenzione impianti semaforici e impianti della pubblica illuminazione; fornitura di accessori (lampade, centraline, ecc.) per impianti semaforici e pubblica illuminazione;
- d. fornitura materiali e beni di falegnameria;
- e. servizi di manutenzione attrezzature, impianti, mezzi meccanici (auto, camion, ecc.);
- f. fornitura di combustibile (gas gpl, gasolio, ecc.) per il riscaldamento di immobili (scuole, ecc.);
- g. fornitura di arredo urbano (panchine, cestini, ecc.); fornitura per beni immobili, arredi per ufficio, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
- h. servizi di manutenzione impianti di riscaldamento/elettrico/idraulico/informatico immobili comunali (Palazzo Municipale, palazzo della cultura, teatro, scuole, ecc.);
- i. servizi di manutenzione ordinaria di marciapiedi, strade e piazze urbane e strade extraurbane;

- l. servizi di manutenzione ordinaria edifici di proprietà comunale (Palazzo Municipale, casa della Cultura, teatro "Fellini", scuole, campo sportivo, civico cimitero, palazzetto dello sport, ecc.);
- m. servizio di manutenzione e sfalcio erbe, irrigazione, ecc. su aree di proprietà del Comune;
- n. servizio di pulizia e manutenzione fogne comunali e fosse biologiche;
- o. servizio di pulizia strade e piazze;
- p. servizio mensa scolastica;
- q. servizio trasporto alunni;
- r. servizio raccolta e trasporto rifiuti;
- s. servizio pulizia edifici comunali;
- t. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- u. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- v. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- z. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione
- aa. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- bb. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- cc. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- dd. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- ee. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- ff. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- gg. servizi di telecomunicazione;
- hh. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- ii. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- ll. servizi legali e di supporto al Responsabile del procedimento;
- mm. servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (progettazione, D.L. ecc.);
- nn. servizi contabili e tributari;
- oo. servizi pubblicitari;
- pp. eliminazione di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- qq. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell'ente;
- rr. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili.
- ss. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- tt. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- uu. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- vv. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- zz. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- aaa. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili (Palazzo Municipale, teatro, scuole, aree, ecc.), delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; ecc.

- bbb. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- ccc. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ddd. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- eee. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- fff. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- ggg. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi.
- Hhh. servizio custodia e mantenimento con cure sanitarie dei cani randagi.
- iii. fornitura di segnaletica stradale.
- iiii. servizi di manutenzione segnaletica stradale.
- mmm. servizi e fornitura numerazione civica.
- nnn. fornitura di attrezzature, impianti e mezzi meccanici (auto, camion, ecc.).
- ooo. servizi di lavaggio strade e piazze e pulizia caditoie stradali.

TITOLO II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 5

Modalità di affidamento dei lavori in cottimo fiduciario

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
3. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito internet del Comune di Pontinia, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti con riferimento alle attività elencate all'art. 4, all'interno dei quali il Comune si riserva di selezionare al bisogno operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, in possesso della qualifica richiesta ed in numero adeguato ai lavori o alla fornitura o al servizio. L'iscrizione a tali elenchi o di volta in volta predisposti relativamente alle attività elencate all'art. 4, richiesti per la specifica procedura di cottimo fiduciario, non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario e non vincola in alcun modo il Comune di Pontinia nei confronti degli operatori economici.
5. In alternativa a quanto innanzi previsto dal comma 4, le procedure di affidamento di cui ai commi 1, 2, e 3, possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 10/15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Pontinia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 7.
6. Entro gli importi di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio. Inoltre, sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 6

Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in cottimo fiduciario

1. Le forniture ed i servizi sono acquisiti nel rispetto e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o a Centrali di committenza regionale (ove costituite).

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente all'acquisizione di beni in economia e all'acquisizione di servizi in economia:

- ricorre prioritariamente alle convenzioni attive CONSIP S.p.A.:
- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, deve applicare prezzo-qualità migliorative di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili (i parametri di qualità e di prezzo fissati nelle convenzioni attive e/o nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A., devono essere presi a riferimento come limite massimo, per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento): si veda, da ultimo, l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

4. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a. l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni Consip S.p.A. e nei bandi di gara pubblicati dalla Consip (per quanto indicato al precedente punto 2);

b. l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

c. l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

5. Relativamente alle prestazioni che non sono oggetto di Convenzioni CONSIP attive, l'affidamento delle forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia massima consentita di cui al precedente art. 2, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previo espletamento di una gara informale tra almeno cinque operatori economici individuati facendo ricorso al M.E.P.A. per tutte le forniture ivi presenti.

5.1. La selezione degli operatori economici presenti sul M.E.P.A. cui avanzare la richiesta di offerta (RDO) per ciascuna gara informale avviene, innanzitutto, verificando la possibilità di ricavare dalla piattaforma informatica gli elementi descrittivi della prestazione offerta dalle ditte registrate. Ove ciò sia possibile, sono individuate le ditte le cui prestazioni descritte sulla piattaforma informatica rispondano maggiormente a quelle richieste dal Comune di Pontinia. La procedura può essere condotta, in tutto o in parte, utilizzando i sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente (Richiesta di offerta – RDO).

5.2. Nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara informale avviene sulla base di indagini di mercato espletate mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 10/15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Pontinia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 7.

5.3. Sempre nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., sulla base di avvisi pubblicati sul sito internet del Comune di Pontinia, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, all'interno dei quali il Comune si riserva di selezionare al bisogno operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, in possesso della qualifica richiesta ed in numero adeguato ai lavori o alla fornitura o al servizio. L'iscrizione a tali elenchi o di volta in volta predisposti relativamente alle attività elencate all'art. 4, richiesti per la specifica procedura di cottimo fiduciario, non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario e non vincola in alcun modo il Comune di Pontinia nei confronti degli operatori economici.

6. Per forniture e servizi di importo **pari o inferiore a € 40.000,00**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, in ragione del grado di urgenza della prestazione segnalato dal Servizio/Settore richiedente l'acquisizione.

6.1. Per le forniture e servizi presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato tra quelli ivi iscritti che – anche in virtù di aspetti logistici – possa assicurare la maggiore tempestività nella fornitura presso la sede comunale

6.2. Per le forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato sulla scorta della conoscenza del mercato e tra quelli che – anche in virtù di aspetti logistici – possa assicurare la maggiore tempestività e qualità della fornitura presso la sede comunale.

6.3. Nel caso che la fornitura riguardi prodotti che il M.E.P.A. non riesce ad assicurare con tempestività presso la sede comunale di cui il Comune necessita l'immediata acquisizione e conferimento da parte dell'operatore economico, è consentito ricorrere all'acquisto presso qualsiasi fornitore che garantisca tale tempestività e disponibilità nel rispetto dell'art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e.m.i..

7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti le prestazioni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

8. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

9. Entro gli importi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio. Inoltre, sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 7

Interventi eseguiti mediante cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento procede ad invitare almeno 5 operatori economici selezionati:

- a. **per i lavori**, dall'elenco di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento;
- b. **per le forniture e servizi**, dal M.E.P.A. (nel caso di prestazioni ivi presenti), oppure dall'elenco di cui all'art. 6, comma 5.3 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 5.2 del presente Regolamento.

2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 avviene con modalità tali da assicurare i principi di trasparenza e di rotazione.

3. La lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

4. La lettera di invito, può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 11 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art. 8

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso di idonei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.

3. Gli affidamenti sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi degli artt. 178 e 331 del Regolamento.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede a designare una commissione di gara alla stregua di quanto disposto dall'art. 84 del Codice, adottando comunque le necessarie semplificazioni procedurali correlate alla tipologia ed entità dei cottimi fiduciari da affidare.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e dell'individuazione della migliore offerta è redatto un verbale sintetico.

6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

8. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere assoggettata a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9. Per gli interventi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto che può essere stipulato con scrittura privata da registrare in caso

d'uso.

10. Per gli interventi di importo inferiore a €. 40.000,00 il contratto può essere perfezionato mediante scambio di lettere in conformità dell'art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 9

Cottimo fiduciario di lavori

1. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori. Resta salva la disciplina di cui all'art. 11, comma 10, del Codice in quanto applicabile.

TITOLO IV

NORME DI ESECUZIONE

Art. 10

Responsabile del servizio

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
2. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che le dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo (D.P.R. 207/2010 e s.m.i).
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 12

Garanzie e assicurazioni

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 113 del Codice per tutti gli

affidamenti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00. Tutti gli affidatari di cottimi fiduciari devono comunque essere muniti di polizza di responsabilità civile.

Art. 13

Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.

2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti.

Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse.

Ove il pagamento di un a lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di

regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 14

Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari

delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa

dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 15

Servizi tecnici

Modalità di affidamento di servizi tecnici in economia di importo inferiore ad € 30.000,00 (*)

1. E' consentito l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti e di cui alla Parte III del Regolamento attuativo del codice, per prestazioni di importo inferiore ad € 30.000,00 (*) IVA ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, 125, comma 11, del Codice dei contratti e successive modificazioni e dell'art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo del codice.

2. La soglia di importo di € 30.000,00 (*) prevista nel precedente comma 1, è confermata anche da diversi atti e pareri posti in essere dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alle modalità di affidamento dei suddetti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui allo stesso comma 1; in particolare, si veda la Determinazione 29.03.2007, n. 4 recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e della legge 04.08.2006, n. 248." - la Determinazione 27.07.2010, n. 5 recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" - il Parere di precontenzioso 16.11.2011 approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 e 10.11.2011 riguardante il mancato coordinamento tra il disposto dell'art.125 del Codice dei contratti e l'art. 267 del Regolamento attuativo del codice, venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due citati articoli sono stati sottoposti dal cd. "Decreto Sviluppo" (decreto-legge 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 106), il quale però non è andato a fissare la stessa soglia di importo per gli affidamenti dei servizi "in economia".

3. A tal fine, si rileva che, sebbene l'art. 4, comma 2, lett. m-bis, del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12.07.2011, n. 106, non abbia modificato l'art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte in cui ammette l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e

all'ingegneria entro la soglia di importo di €. 20.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, applicando le procedure di cui all'art. 125, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, ma abbia però operato la modifica alla sola soglia di importo indicata nell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti (soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto dei servizi in economia), si ritiene ammissibile fissare nel presente Regolamento (così come anche suffragato dai citati atti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) nell'importo di €.30.000,00 (*) I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, la soglia entro la quale il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto di tali servizi in ragione del fatto che la modifica all'importo di tale soglia apportata dal citato art. 4, comma 2, lett. m-bis, del D.L. 13.05.2011, n. 70 ha riguardato il Codice dei contratti - fonte normativa gerarchica di livello superiore al Regolamento attuativo - e, quindi, è legittimo ritenere che solo per mera mancanza di coordinamento fra le due norme del Codice dei contratti e del relativo Regolamento attuativo non è stata nel contempo modificata anche la soglia di €. 20.000,00 indicata nell'art.267, comma 10, del Regolamento stesso.

Premesso quanto sopra, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell'art. 267, comma 10 del D.P.R. 207 del 5/10/2010 e s.m.i. di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti e di cui alla Parte III del Regolamento attuativo del codice, per prestazioni di importo inferiore ad € 30.000,00 IVA oltre IVA ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi.

4. Gli operatori economici (architetti, ingegneri, ecc.) interessati all'espletamento dei servizi tecnici di cui sopra, dovranno praticare un ribasso percentuale del 30% sull'importo posto a base di affidamento dei servizi tecnici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria calcolati dal responsabile del procedimento nel rispetto del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

5. L'esecuzione dei servizi previsti nel presente articolo è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni dirigenziali, i quali possono assumere anche le funzioni di responsabili del procedimento.

() soglia di € 40.000,00 ridotta a € 30.000,00 così come emendato dal Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 22.05.2014*

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Norme del presente regolamento

1. Le norme del presente regolamento costituiscono disciplina speciale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente regolamento abroga ogni precedente disciplina dell'ente in materia.

Art. 17

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione (in persona del Responsabile del procedimento), dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 18

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 19

Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa futura troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune di Pontinia (LT) della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.